

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DI PAZIENTI CANDIDATI ALLA TRASFUSIONE
DESTINATO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA
REGIONE CAMPANIA

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

Sommario.....	1
Art. 1 - Definizioni.....	2
Art. 2 - Oggetto	4
Art. 3 - Condizioni di fornitura.....	5
Art. 4 - Termini di consegna ed installazione.....	6
Art. 5 - Collaudo del sistema.....	8
Art. 6 - Formazione del personale	10
Art. 6.1 Formazione per Servizi Immunotrasfusionali (SIT).....	11
Art. 6.2 Formazione per i reparti (RP).....	11
Art. 7 – Eventuale Servizio opzionale a pagamento: ulteriore formazione del personale	12
Art. 8 - Servizio di garanzia ed assistenza full-risk	12
Art. 8.1 Garanzia.....	12
Art. 8.2 Assistenza full-risk	12
Art. 8.2.1 Manutenzione preventiva	13
Art. 8.2.2 Manutenzione correttiva	14
Art. 8.2.3 Risoluzione dei guasti	15
Art. 8.2.4 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura	17
Art. 8.2.5 Rapporto di lavoro (RIT)	18
Art. 9 - Aggiornamento tecnologico	19
Art. 10 – Monitoraggio	20
Art. 11 - Livelli di servizio e penali.....	20
Art. 12 - Forza maggiore	27
Allegati.....	27

Art. 1 - Definizioni

- ❑ **Sistema:** l'unità fisica e funzionale, costituita da più parti o sottosistemi interagenti tra loro e con altri sistemi, che formano un tutt'uno in cui ogni parte dà il proprio contributo per una finalità comune.
- ❑ **Accessorio:** un prodotto che è destinato dal fabbricante a essere utilizzato con uno o più dispositivi specifici al fine di completarne la funzionalità e pertanto per permettere che questi ultimi siano impiegati conformemente alla loro destinazione d'uso.
- ❑ **Amministrazione/i contraente/i:** le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico della Regione Campania che aderiscono alla Convenzione.
- ❑ **Fascicolo Macchina:** deve essere costituito, mantenuto ed aggiornato, per ciascun sistema, il fascicolo macchina su supporto digitale. Il fascicolo macchina deve contenere la documentazione sotto elencata, ove applicabile:
 - Rapporto di consegna/accettazione;
 - Certificato di collaudo;
 - Dichiarazione di conformità alle Direttive CE applicabili;
 - Manuale d'uso (in lingua italiana);
 - Manuale di service (in lingua di uno Stato della Comunità Europea);
 - Chiavi hardware e software nella configurazione fornita;
 - Richiesta di intervento;
 - Rapporto di lavoro (manutenzione Preventiva, Correttiva e Straordinaria);
 - Verbale di controllo funzionale e prestazionale;
 - Verbale di dismissione.
- ❑ **Unità Operativa o Reparto (RP):** nel presente Capitolato Tecnico, si identifica come la Struttura con obiettivi specifici, che concorre al proseguimento di comuni obiettivi di salute, ed in particolare quella che utilizza emocomponenti (es. UOC Medicina d'Urgenza, UOSD Chirurgia Laparoscopica).
- ❑ **Servizi Immunotrasfusionali (SIT):** nel presente Capitolato si intende la struttura la cui offerta di prestazione si articola su più aree funzionali come ad esempio la gestione del donatore, raccolta di unità di sangue ed emocomponenti; la lavorazione delle unità donate, la diagnostica di laboratorio per la validazione infettivologica delle unità lavorate, la gestione delle richieste di sangue.

- ❑ **DEC - Direttore dell'esecuzione del contratto:** è il Responsabile del Sistema e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali dell'Amministrazione contraente destinataria secondo la propria autonoma organizzazione aziendale.
- ❑ **Responsabile della Manutenzione:** il Responsabile della Manutenzione è colui che, secondo la organizzazione aziendale di ciascuna Amministrazione contraente, è deputato alla gestione delle attività manutentive. Il Responsabile può avvalersi di uno o più delegati.
- ❑ **Tecnico Verificatore:** personale tecnico specializzato ed autorizzato ad effettuare interventi di manutenzione preventiva, correttiva, straordinaria, controlli funzionali e prestazionali.
- ❑ **Rappresentante/i del Fornitore per collaudo:** personale deputato a sottoscrivere i verbali di collaudo indicato dall'Aggiudicatario. Tale personale può essere lo stesso o cambiare per ciascun collaudo a discrezione del Fornitore secondo la propria autonoma organizzazione.
- ❑ **Rappresentante/i del Fornitore per formazione:** personale deputato alla formazione indicato dall'Aggiudicatario. Tale personale può essere lo stesso o cambiare per ciascuna attività di formazione a discrezione del Fornitore secondo la propria autonoma organizzazione.
- ❑ **Fabbricante:** la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto.
- ❑ **Fornitore o Aggiudicatario:** l'impresa risultata aggiudicataria di uno o più lotti e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
- ❑ **Atto di Adesione:** documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore, vincolanti per quest'ultimo col quale l'Amministrazione Contraente manifesta la propria volontà di acquisire le prestazioni/servizi oggetto della Convenzione, determinandone quantità, importo e durata.
- ❑ **Ordinativo di fornitura:** documento con il quale l'Amministrazione Contraente indica al Fornitore le quantità che dovranno essere effettivamente consegnate, ogni qualvolta risulti necessario, fino al raggiungimento del quantitativo complessivo di dispositivi indicati nell'Atto di Adesione.

Art. 2 - Oggetto

La Convenzione ha ad oggetto il noleggio triennale (36 mesi) di un sistema di sicurezza trasfusionale, con relativa fornitura di materiale di consumo, atto a garantire la tracciabilità di tutte le fasi del processo trasfusionale, con particolare riferimento alla prevenzione delle reazioni da incompatibilità ABO, in ottemperanza al Decreto 2 novembre 2015 – “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti” - fino alla verifica di avvenuta trasfusione al letto del paziente, per tutti i pazienti candidati a terapia trasfusionale in regime di ricovero ed ambulatoriale.

La Convenzione prevede la fornitura fino al pronto all’uso per il pieno utilizzo di:

- a) Sistemi in configurazione minima secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico e relativi allegati ed i requisiti migliorativi, suddivisi in 3 lotti territoriali, così come da organizzazione della rete trasfusionale, corrispondenti ai 3 Dipartimenti:
 1. **Lotto 1:** DIMT Campania Centro;
 2. **Lotto 2:** DIMT Campania Nord;
 3. **Lotto 3:** DIMT Campania Sud.

- b) Servizi connessi alla fornitura di sistemi, inclusi nel prezzo della fornitura, secondo le condizioni di minima stabilite nel presente Capitolato tecnico, sono i seguenti:
 - consegna e installazione;
 - collaudo;
 - formazione del personale;
 - servizio di garanzia per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo dei sistemi e relativi accessori;
 - servizio di assistenza e di manutenzione “*full risk*” per l’intera durata del noleggio a partire dal collaudo positivo del singolo sistema e relativi accessori e/o componenti.

- c) Servizi su richiesta delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore dovrà erogare il servizio opzionale a pagamento per ulteriori corsi di formazione.

Il singolo sistema e relativi accessori e/o componenti offerti devono essere nuovi di fabbrica e di prima immissione sul mercato, di ultima generazione presenti sul mercato, rispondere alle caratteristiche minime dettagliate nell'Allegato B1 al presente Capitolato, e "pronti all'uso" fino al definitivo posizionamento.

L'offerta dovrà essere riferita ad una unica configurazione per ognuno dei Lotti, intesa come l'insieme delle componenti, sia per quanto riguarda il sistema in configurazione base sia per quanto riguarda i singoli dispositivi opzionali; non saranno quindi accettate offerte che presentino una possibile scelta fra due o più componenti (dovrà essere fornito un unico modello di terminale/lettore (di seguito lettore) per l'intero lotto).

Art. 3 - Condizioni di fornitura

L'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura di tutti i beni oggetto dell'appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l'Amministrazione contraente e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica.

La consegna del sistema, completo di ogni accessorio ordinato, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo ("pieno ed autonomo utilizzo"). Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell'*ordinativo di fornitura*. L'eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all'installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell'art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l'imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l'imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d'arte fino al collaudo positivo dei beni forniti.

L'Aggiudicatario si impegna a:

- consegnare il singolo sistema e relativi accessori e/o componenti nuovi di fabbrica e di prima immissione sul mercato, aggiornato all'ultima release immessa in commercio alla data dell'ordinativo del modello che intende offrire;

- consegnare, in fase di collaudo, ove applicabile, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto fino alla conclusione del servizio di assistenza tecnica;
- assicurare tutti i servizi atti a garantire la possibilità di interfacciamento. Il Sistema deve essere interfacciabile ai Sistemi Gestionali Informatizzati attualmente utilizzati dalle Strutture Trasfusionali (Eliot ed Emonet), compresa la lettura dei bar-code delle provette da parte delle strumentazioni analitiche in uso presso i SIT. Si precisa che il costo dell'interfacciamento verso tale gestionale sarà regolato direttamente tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore del Gestionale;
- provvedere ad eventuali allacciamenti alle fonti di alimentazione (es. elettrici);
- favorire, in prossimità della scadenza del contratto e pur continuando ad adempiere al proprio mandato, l'inserimento dell'eventuale nuovo soggetto al quale potranno essere conferite le competenze in parte o in toto di cui al presente appalto. L'inserimento dovrà avvenire a mezzo della presentazione, della condivisione e del trasferimento di ogni informazione, supporto o riferimento utile all'esecuzione del contratto. Inoltre, l'Assuntore e l'Amministrazione contraente dovranno monitorare tutte le condizioni pattuite al fine di perfezionare di comune accordo le modalità del passaggio di consegne al nuovo soggetto. Tali attività sono comunque da intendersi ricomprese nell'importo aggiudicato.

Data l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell'Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo del sistema e relativi accessori, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.

Art. 4 - Termini di consegna ed installazione

La consegna del singolo sistema e relativi accessori e/o componenti si intende "porto franco" e comprensiva di ogni relativo onere e spesa, compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio,

consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio (l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

I documenti di trasporto dovranno fare esplicito riferimento all'ordinativo di fornitura. All'atto della consegna deve essere posta obbligatoriamente la data di ricezione merce al destinatario su ciascun D.d.T.

4.1 Sistema e relativi accessori

La consegna e l'installazione, presso i locali indicati dall'Amministrazione contraente, del sistema e relativi accessori (es. hardware, software, terminale), dovranno essere fino al "pronto all'uso" e concludersi tassativamente entro 120 giorni solari e consecutivi dal ricevimento dell'ordinativo da parte delle Amministrazioni contraenti, salvo offerta migliorativa presentata in gara.

A termine delle operazioni di installazione dovrà essere redatto un apposito "verbale di installazione", predisposto dal Fornitore e sottoscritto in contraddittorio tra i Rappresentanti dell'Amministrazione contraente e del Fornitore. Tale verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- data e numero dell'ordinativo;
- data e numero dei D.d.T.;
- data di consegna;
- data dell'avvenuta installazione;
- elenco dei beni con relativi S/N del sistema ed i relativi accessori, ove applicabili;
- elenco dei software installati, ove applicabile.

4.2 Prodotti e materiali di consumo

La consegna, presso i locali indicati dall'Amministrazione contraente dei materiali di consumo (es. braccialetti, etichette), diversi dal sistema e relativi accessori, dovrà concludersi tassativamente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo da parte delle Amministrazioni contraenti.

In situazioni di particolare necessità ed urgenza da parte delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore dovrà provvedere alla consegna dei beni entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo. Tale circostanza (urgenza e/o particolare necessità) dovrà essere comunicata all'atto dell'Ordinativo di fornitura. Se non esplicitamente espresso, la richiesta non rivestirà carattere di urgenza. Qualora il Fornitore non riuscisse ad ottemperare tempestivamente, e comunque entro i termini sopra indicati, è tenuto ad informare l'Amministrazione contraente.

Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità residua (scadenza) pari ad almeno il 70% dell'intero periodo di validità, ove applicabile.

In caso di contestazioni, la merce dovrà essere sostituita, entro 8 ore lavorative dalla contestazione, con materiali le cui caratteristiche siano conformi a quanto aggiudicato. La contestazione potrà avvenire anche contestualmente alla consegna, in tal caso la merce potrà essere respinta ed il fornitore dovrà ritirarla senza indugio.

Per il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art.11.

Art. 5 - Collaudo del sistema

Le operazioni di collaudo dovranno avvenire entro 15 giorni solari dal termine delle operazioni di installazione salvo diversa disposizione motivata dell'Amministrazione contraente.

L'Amministrazione contraente, in contraddittorio con il Fornitore, dovrà redigere apposito "*verbale di collaudo*".

L'esito positivo del collaudo presuppone che il personale preposto abbia:

- verificato che la merce collaudata sia conforme a quanto aggiudicato, deliberato ed ordinato e "pronto all'uso";
- effettuato tutte le verifiche prescritte dalla normativa vigente in materia e dalla norma tecnica specifica con esito positivo;
- effettuato le prove di funzionamento (compreso hardware e software) con esito positivo;
- verificato che la documentazione tecnico/amministrativa a corredo sia stata consegnata e risulti presente alla data del collaudo.

Per consentire le operazioni di collaudo, il Fornitore deve altresì consegnare, con oneri compresi nell'importo aggiudicato, un **kit di start-up** contenete tutti i materiali necessari e sufficienti per effettuare le prove di collaudo, ove applicabile. In caso di mancata consegna, le operazioni di collaudo non verranno eseguite con diretta responsabilità del Fornitore al quale si applicheranno le penali per mancato o ritardato collaudo.

La fornitura si intenderà accettata in ogni sua parte se il *collaudo* avrà avuto esito positivo.

In ogni caso, qualora dovessero emergere, anche successivamente all'esito positivo del collaudo, non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza a quanto richiesto in gara, il Fornitore dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati.

Ove il sistema o parti di esso non superi in tutto o in parte le prescritte prove funzionali e più in generale di collaudo, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro positiva conclusione. In ogni caso le prove anche ove si rendesse necessaria la loro ripetizione, dovranno concludersi entro 15 giorni solari dalla conclusione delle operazioni di installazione salvo diversa disposizione motivata dell'Amministrazione contraente.

Se entro tale termine, il sistema o suo accessorio non superi in tutto o in parte queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare il sistema o suo accessorio e provvedere alla sostituzione dello stesso. Resta salvo il diritto da parte dell'Amministrazione contraente, a seguito di secondo collaudo con esito negativo relativo al sistema, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura del sito interessato.

Indipendentemente se il ritardo per la conclusione delle operazioni di collaudo sia relativo al primo o al secondo collaudo, sarà considerato ritardo ogni giorno solare, non dipendente dall'Amministrazione contraente, successivo ai 15 giorni solari a partire dalla conclusione delle operazioni di prima installazione (art.4 del Capitolato Tecnico). L'Amministrazione contraente applicherà le penali di cui all'art. 11, fatto salvo il maggior danno.

Il Fornitore dovrà altresì effettuare le prove di corretta funzionalità e prove di accettazione con l'ausilio di eventuale propria strumentazione (simulatori, strumenti di misura, campioni di misura, ecc.). Tale strumentazione dovrà essere resa disponibile, solo per l'effettuazione di tali prove, a titolo gratuito dal Fornitore poiché i relativi oneri sono ricompresi nel prezzo di aggiudicazione.

In sede di collaudo, dovrà essere costituito il "Fascicolo Macchina" per ciascun sistema.

L'Amministrazione contraente ha l'obbligo di non utilizzare il sistema installato prima della conclusione positiva delle operazioni di collaudo.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art.11.

Art. 6 - Formazione del personale

In conformità al D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di informazione, formazione ed addestramento presso la sede del destinatario per l'uso sicuro ed appropriato dell'intero sistema.

L'attività che il Fornitore è chiamato a svolgere dovrà essere rivolta a tutto il personale sanitario impiegato nelle fasi del processo trasfusionale ed in particolare di tutti i reparti interessati alla procedura e dovrà essere articolata nelle fasi descritte di seguito ed in conformità all'offerta presentata in gara. Il personale sanitario da formare sarà individuato dalle singole Amministrazioni contraenti.

Tale attività dovrà riguardare almeno:

- L'uso del sistema, degli accessori e di ogni altro componente compreso i software in ogni loro funzione;
- Le procedure da eseguire per la corretta tracciabilità di tutte le fasi del processo trasfusionale;
- Le tipologie e la frequenza delle verifiche periodiche previste dal Fabbricante, ove applicabile;
- Le procedure per la risoluzione degli inconvenienti più frequenti.

L'Operatore economico dovrà fornire un Piano formativo, che dovrà prevedere:

1. Formazione specifica per il personale in servizio presso i Servizi Immunotrasfusionali (SIT);
2. Formazione per il personale in servizio presso i reparti interessati alla procedura.

Il Fornitore, adeguatamente supportato dagli uffici competenti della Amministrazione contraente, provvederà a elaborare il programma di incontri da calendarizzare entro 30 giorni solari a partire dal collaudo definitivo, proponendo una o più date. Tale formazione dovrà tenere in considerazione dell'effettiva disponibilità oraria dei lavoratori. Per i corsi in aula, il Fornitore provvederà ad elaborare i verbali d'aula ed a produrre il materiale didattico di supporto e della documentazione divulgativa da preparare e da consegnare ai partecipanti nonché il programma delle sessioni pratiche qualora previste nell'offerta formativa.

L'indicazione dell'avvenuta e corretta formazione dovrà essere riportata in un autonomo verbale sottoscritto da entrambi le parti (Amministrazione contraente/Fornitore) da redigere a cura del Fornitore per ciascun corso in aula e/o sessioni pratiche.

Il Fornitore dovrà ripetere tale attività formativa per il Personale designato dall'Amministrazione contraente in caso di aggiornamento del sistema (HW e/o SW) e relativi accessori, senza alcun costo per

L'Amministrazione contraente entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di aggiornamento, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione contraente.

Art. 6.1 Formazione per Servizi Immunotrasfusionali (SIT)

L'Offerta formativa dovrà prevedere n. 1 (uno) corso di formazione per il personale in servizio presso il Servizio Immunotrasfusionale di ciascuna Amministrazione contraente (allegato B2 – Consistenze – “Numero di corsi di formazione per il personale dei SIT”), salvo offerta migliorativa presentata in gara.

In tale corso dovrà essere dettagliatamente illustrato il funzionamento di ogni parte costituente il sistema (hardware e software) oltre che ogni fase del processo, dalla registrazione dell'utente fino all'avvenuta trasfusione.

Ciascuna classe sarà formata da un numero massimo di 15 (quindici) unità.

Art. 6.2 Formazione per i reparti (RP)

L'Offerta formativa dovrà prevedere n.1 (uno) corso di formazione per ciascun lettore ordinato e consegnato, alle condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico (allegato B2 – Consistenze – “Numero minimo di corsi di formazione per il personale in servizio presso i reparti”), salvo offerta migliorativa presentata in gara.

Ciascuna classe sarà formata da un numero massimo di 15 (quindici) unità.

Il Piano formativo, da presentare in gara, dovrà prevedere:

- Corsi in aula (on-site), a pena di esclusione, con indicazione almeno di:
 - Durata del corso;
 - Contenuto dell'Offerta formativa con specificazione di:
 - argomenti trattati;
 - materiale a supporto;
 - docenti impiegati e relative qualifiche.
- Videocorsi di formazione, eventualmente forniti, con indicazione almeno di:
 - Durata del corso;
 - Argomenti trattati.

Per il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 11.

Art. 7 - Eventuale Servizio opzionale a pagamento: ulteriore formazione del personale

L'Amministrazione contraente ha la facoltà di richiedere, qualora lo ritenesse necessario, la fornitura di ulteriori corsi di formazione on-site per personale da essa stessa designato, alle medesime condizioni fissate all'articolo 6 del presente Capitolato Tecnico nel numero massimo pari al numero di lettori ordinati (1 corso di formazione per ogni terminale/lettore ordinato).

Ciascun corso, il cui costo è pari a 200 euro/classe, può essere richiesto per l'intera durata della fornitura (36 mesi).

Art. 8 - Servizio di garanzia ed assistenza full-risk

L'Aggiudicatario dovrà assicurare i servizi di seguito descritti.

Art. 8.1 Garanzia

Per il sistema e relativi accessori offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo.

Art. 8.2 Assistenza full-risk

L'assistenza tecnica e manutenzione "Full-Risk" (di seguito denominata "assistenza full-risk") riguarda ogni attività volta alla riduzione dei rischi connessi all'uso dei sistemi, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo (Down-Time), alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate. Il

Fornitore dovrà eseguire tali servizi sul sistema e sui dispositivi accessori per l'intera durata dell'appalto a partire dal collaudo positivo del sistema.

L'assistenza full-risk deve comprendere:

1. Manutenzione preventiva;
2. Manutenzione correttiva;
3. Fornitura e sostituzione di parti di ricambio e materiali soggetti ad usura;
4. ed ogni altro onere descritto di seguito.

Le attività saranno espletate dal Fornitore secondo quanto di seguito previsto, salvo cause di forza maggiore non imputabili ad esso. Le periodicità di tali attività non possono essere inferiori a quanto previsto dal Fabbricante nel manuale d'uso e di manutenzione e secondo quanto stabilisce la buona regola d'arte.

Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT) secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea.

Laddove, nel corso dell'esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento del sistema tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, l'Amministrazione contraente può richiedere al Fornitore interventi aggiuntivi con frequenze maggiori, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbricante. Detti interventi aggiuntivi non devono comportare alcun onere oltre quelli già previsti in gara.

Inoltre, personale all'uopo designato dall'Amministrazione contraente potrà effettuare in ogni momento le verifiche e le prove che riterrà opportune al fine di accertare il corretto espletamento del servizio di assistenza full-risk, la veridicità dei rapporti e delle relative certificazioni e la rispondenza dell'attività eseguita rispetto alle condizioni contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei fabbricanti e migliori regole dell'arte), nonché la funzionalità e la sicurezza del sistema e relativi accessori.

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo del sistema e relativi accessori come accertato all'atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti o dell'intero sistema, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà alla sostituzione con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale.

Art. 8.2.1 Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, taratura, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione del sistema o parti di esso risultanti non conformi, come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione, pertanto le attività preventive devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e nel manuale di servizio (di manutenzione) e delle norme tecniche applicabili.

Le date previste per gli interventi di verifica periodiche devono essere rispettate secondo la tolleranza massima della periodicità di ripetizione degli interventi indicata nella Tabella 1 (Margine temporale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali). Non potranno essere svolti interventi con scostamenti maggiori se non preventivamente concordati con il Responsabile della Manutenzione secondo l'autonoma organizzazione dell'Amministrazione contraente e giustificati da specifiche esigenze tecniche e/o cliniche e/o aziendali.

Periodicità degli interventi di manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza elettriche	Margine temporale per la esecuzione delle prove rispetto al calendario previsto
Annuale e Biennale	± 30 giorni

Tabella 1 - Margine temporale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali.

Ai fini della determinazione del periodo di tolleranza, l'Amministrazione contraente dovrà tener conto dei periodi nei quali il sistema e relativi accessori non è stato reso disponibile al personale tecnico del Fornitore da parte dell'Amministrazione contraente.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche ed i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei fabbricanti.

Art. 8.2.2 Manutenzione correttiva

Per manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure atte ad:

- accertare la presenza di guasto o di malfunzionamento;
- individuarne la causa;
- adottare tutte le misure, eseguire tutti gli interventi e provvedere a tutte le forniture necessarie per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- eseguire, in ogni caso, una verifica finale della funzionalità e sicurezza del sistema.

Il servizio di manutenzione correttiva deve svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e/o nel manuale di servizio e deve tener conto del livello di criticità associato al sistema e relativi accessori.

Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato.

Tutti i costi diretti ed indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva (es. manodopera, trasferta, ricambi, materiale soggetto ad usura) sono a totale carico del Fornitore.

Gli interventi possono essere richiesti con una delle seguenti modalità:

- customer care (centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione con numero telefonico e di fax dedicati);
- via e-mail;
- qualunque altra modalità concordata tra le parti (Amministrazione contraente/Fornitore).

Sono inclusi nel prezzo di aggiudicazione anche gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità dei beni. Pertanto, il Fornitore è tenuto ad effettuare tutti gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità riconducibili a guasto (quali ad esempio danneggiamento degli isolamenti e delle protezioni).

Durante l'intervento di manutenzione correttiva sono compresi i costi di tutti i pezzi di ricambio nonché i materiali di usura e dei materiali di consumo necessario all'ordinario utilizzo.

Sono esclusi dall'appalto gli interventi dovuti a dimostrata imperizia d'uso del sistema e relativi accessori da parte del personale preposto. Tale condizione sarà riconosciuta solo se il Fornitore ne darà evidenza all'atto dell'intervento, riportando dettagliatamente sul RIT le motivazioni a supporto. Il rapporto deve essere controfirmato per conferma ed accettazione dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dal Responsabile della Manutenzione.

Art. 8.2.3 Risoluzione dei guasti

Si definisce:

- tempo d'intervento, o tempo di attivazione dell'intervento, secondo la norma UNI 10144, è "l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è individuato ed il momento nel quale s'inizia l'intervento di manutenzione. È la somma del ritardo logistico e del ritardo

amministrativo”. Il momento in cui il guasto è individuato, nel presente contesto, coincide con il momento in cui è inoltrata la richiesta di intervento tecnico al Fornitore secondo le modalità definite nel paragrafo “Manutenzione correttiva”.

- ritardo logistico, secondo la norma la UNI 9910, è il “tempo accumulato durante il quale un’azione di manutenzione non può essere eseguita per la necessità di acquisire le risorse di manutenzione, escludendo qualsiasi ritardo amministrativo”.
- ritardo amministrativo, secondo la UNI 9910, è il “tempo accumulato durante il quale un’azione di manutenzione correttiva su un’entità in avaria non è eseguibile a causa di ragioni amministrative”.
- tempo di risoluzione guasto (secondo la “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/tecnologie elettromedicali” N. 9 di aprile 2009) è “l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è notificato alla Ditta manutentrice ed il momento in cui il guasto è risolto, ossia si verifica il ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell’attrezzatura”.
- DT (Down Time) ossia Tempo di fermo macchina: è il tempo in cui il sistema è fermo per guasto o manutenzione periodica.

Il primo intervento dovrà avvenire entro 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta di intervento tecnico ed il ripristino delle funzionalità dovrà avvenire:

- Entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla richiesta di intervento stesso nel caso in cui l’intervento non richieda la sostituzione di componenti del sistema;
- Entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla richiesta di intervento stesso nel caso in cui l’intervento richieda la sostituzione di componenti del sistema.

Si precisa che si intende per giorno lavorativo ogni giorno settimanale ad eccezione della domenica e festivi, inoltre tutte le settimane dell’anno sono da intendersi lavorative.

Qualora il tempo di risoluzione guasto sia superiore a quanto sopra indicato, il Fornitore ne dovrà addurre comprovata evidenza documentale. L’analisi di tali evidenze documentali dovrà essere effettuata congiuntamente al momento della consegna dei report previsti. Sarà compito dell’Amministrazione contraente valutare l’accaduto ed eventualmente applicare le penali per ritardo di risoluzione guasto previste all’art. 11.

Nel caso in cui l’intervento non fosse risolto nei tempi previsti per il ripristino, l’Aggiudicatario è obbligato a fornire il sistema o parti di esso (es. lettore) temporaneamente sostitutivo (muletti) per il periodo necessario al ripristino, onde garantire alla Amministrazione contraente la continuità lavorativa.

Pag. 16 di 27

Con la consegna del sistema o parti di esso muletto, l'intervento si considera risolto dal punto di vista delle applicazioni delle penali. In ogni caso, entro 60 giorni dall'intervento, l'Aggiudicatario è tenuto a riconsegnare il sistema o parti di esso riparato, ovvero consegnare uno nuovo di fabbrica e di prima installazione, salvo ricadere di nuovo nell'applicazione di penali previste per la manutenzione correttiva. Il sistema o parti di esso muletto deve avere caratteristiche prestazionali simili, equivalenti o superiori a quelle oggetto dell'intervento. Il sistema o parti di esso sostitutivo dovrà essere fornita in modo gratuito, con oneri inclusi nel prezzo d'aggiudicazione.

Art. 8.2.4 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura

Per pezzi di ricambio si intende la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare il sistema nelle condizioni stabilite.

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità e la fornitura di tutti i pezzi di ricambio durante la vigenza dell'appalto, ivi compreso la sostituzione della batteria ricaricabile dei terminali in caso di guasto, esaurimento.

Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari, in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento del sistema oggetto dell'appalto.

I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali. Il Fornitore rimane comunque l'unico responsabile degli eventuali danni causati dall'impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di *assistenza tecnica "full-risk"*.

È consentito l'utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per fallimento del Fabbricante del sistema e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio.

In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile della Manutenzione l'impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità del sistema o parti di esso.

Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell'espletamento delle attività connesse con il presente appalto.

Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell'ambito delle attività previste dall'appalto. L'eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.

Art. 8.2.5 Rapporto di lavoro (RIT)

In base alla norma UNI 10147, il Rapporto di Lavoro è la “descrizione dell'intervento di manutenzione svolto e delle condizioni in cui è trovato il sistema oggetto di manutenzione”.

Ogni singolo intervento tecnico effettuato deve essere comprovato e documentato mediante l'emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d'Intervento Tecnico (RIT). Tale Rapporto deve essere datato e firmato dal Tecnico che effettua l'intervento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dal Responsabile della Manutenzione.

Non sono ammessi Rapporti di Lavoro cumulativi.

Il Rapporto di Lavoro deve contenere le informazioni di minima di seguito indicate:

- Identificazione anagrafica del sistema o parti di esso:
 - N. Inventario economale e/o ingegneria clinica (ove presente)
 - Descrizione del sistema e/o componente (modello, numero di serie, marca)
 - Codifica (CND e/o CIVAB e/o altra codifica) ove applicabile
 - Ubicazione
- Data ed ora di inizio dell'intervento;
- Tipologia d'intervento;
- Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva);
- Periodicità dell'intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);
- Descrizione dell'intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;
- Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell'intervento per ciascun tecnico coinvolto;
- Materiali di ricambio sostituiti;
- Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti;
- Data ed ora di fine intervento;
- Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l'intervento;

- I riferimenti normativi applicabili, ove applicabile;
- Esito delle prove (favorevole e non favorevole).

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo 7, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 11.

Art. 9 - Aggiornamento tecnologico

Per tutta la durata del contratto, l'Aggiudicatario dovrà fornire tutti gli aggiornamenti software ed hardware rilasciati dal fabbricante ed applicabili al sistema installato, senza oneri economici aggiuntivi entro 90 giorni dall'immissione in commercio.

Nel caso in cui, durante il corso della fornitura, vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, l'Aggiudicatario, dovrà comunicare entro 90 giorni dall'immissione in commercio tale circostanza e, previa autorizzazione di So.Re.Sa., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (il Fornitore offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni.

Ai fini dell'autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura, l'Aggiudicatario dovrà far prevenire a So.Re.Sa. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a:

- anno di immissione in commercio;
- caratteristiche tecnologiche con particolare attenzione ai requisiti a punteggio valutati in gara;
- listino prezzi vigente;
- vantaggi tecnici, di gestione, economici;
- dati di efficacia e sicurezza per il paziente/donatore e l'operatore.

So.Re.Sa. provvederà all'autorizzazione a seguito di istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione al Fornitore e alle Amministrazioni contraenti.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 11.

Art. 10 – Monitoraggio

Il Fornitore si impegna a trasmettere alla So.Re.Sa. un Report semestrale contenente informazioni utili per il monitoraggio della fornitura, con particolare riguardo alle informazioni inerenti le consegne, utilizzando il relativo format (Allegato B3 – “Format monitoraggio” al presente Capitolato).

In ogni caso, il Fornitore si impegna a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni contraenti ed alla So.Re.Sa., ciascuno per le proprie competenze, di monitorare la conformità dei termini di fornitura previsti nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura.

I dati da inviare dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al periodo di pertinenza dei dati (ovvero i dati degli ordinativi emessi nel semestre N dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al semestre N). Se non esistono dati relativi al semestre N da inviare, il Fornitore dovrà comunicare a So.Re.Sa. tale assenza di dati.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 11.

Art. 11 - Livelli di servizio e penali

Qualora l'Aggiudicatario venga meno agli obblighi assunti con l'aggiudicazione e ciò comporti danni o disservizi all'Amministrazione contraente, sarà applicata una penale proporzionata alla gravità di ogni infrazione rilevata e sulla base della documentazione, da parte dell'Amministrazione stessa, del danno e/o disservizio arrecato.

L'Amministrazione contraente, in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi all'esecuzione della propria attività, contesterà i singoli episodi con comunicazione scritta al Fornitore, dettagliando gli eventi e documentando i danni e disservizi subiti. L'Aggiudicatario avrà un tempo massimo di 5 giorni lavorativi per poter esibire eventuali controdeduzioni.

A seguito di un'analisi congiunta delle contestazioni e delle contro deduzioni dalla quale risulti una posizione discorde tra le parti, l'Amministrazione contraente procederà all'applicazione delle penali.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione otterrà il pagamento delle stesse trattenendole dalle fatture. Ove lo stesso non fosse sufficiente, l'Amministrazione contraente si rivarrà sulla polizza fideiussoria.

Di seguito si riportano le penali di competenza delle singole Amministrazioni contraenti

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED ARTICOLO	VALORE STANDARD	SOGLIA	DETERMINAZIONE DELLA PENALE
Consegna (art. 4)	Sistema e relativi accessori: entro i termini previsti dall'art. 4.1	Fino a 10° gg solare	<u>pari a 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto dell'importo contrattuale,</u> con ritardo fino a 10 giorni solari, salvo l'eventuale maggior danno
		A partire da 11° gg solare	<u>pari a 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto dell'importo della convenzione,</u> a partire dal 11° giorno, salvo l'eventuale maggior danno
Consegna (art. 4)	Prodotti e materiali di consumo: entro i termini previsti dall'art. 4.2	Fino a 5° gg solare	<u>pari a 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto dell'importo contrattuale,</u> con

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED ARTICOLO	VALORE STANDARD	SOGLIA	DETERMINAZIONE DELLA PENALE
			ritardo fino a 5 giorni solari, salvo l'eventuale maggior danno
		A partire da 6° gg solare	<u>pari a 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto dell'importo della convenzione, a partire dal 6° giorno, salvo l'eventuale maggior danno</u>
Collaudo (art. 5)	Collaudo: entro i termini previsti dall'art. 5	Fino a 5° gg solare	<u>pari a 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto dell'importo contrattuale, con ritardo fino a 5 giorni solari, salvo l'eventuale maggior danno</u>
		A partire da 6° gg solare	<u>pari a 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto dell'importo della convenzione, a partire dal 6° giorno, salvo l'eventuale maggior danno</u>

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED ARTICOLO	VALORE STANDARD	SOGLIA	DETERMINAZIONE DELLA PENALE
Formazione del personale (art. 6)	Formazione del personale: entro i termini previsti dall'art. 6	Difformità fino al 30% (compreso) del numero di corsi eseguiti entro i termini previsti nell'art. 6	<u>pari a 0.5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto dell'importo contrattuale,</u> salvo l'eventuale maggior danno
		Difformità superiori al 30% del numero di corsi eseguiti entro i termini previsti nell'art. 6	<u>pari a 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto dell'importo della convenzione,</u> salvo l'eventuale maggior danno
Servizio di garanzia ed assistenza "full- risk" (art. 8)	Mancata attività: entro i termini indicati nell'art. 8	-	<u>pari a 0,05‰ (zero virgola zero cinque per mille) dell'ammontare netto dell'importo contrattuale,</u> salvo l'eventuale maggior

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED ARTICOLO	VALORE STANDARD	SOGLIA	DETERMINAZIONE DELLA PENALE
			danno
Aggiornamento tecnologico (art. 9)	Aggiornamento tecnologico: entro i termini previsti dall'art. 9	-	<u>pari a 0,01‰ (zero virgola zero uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale,</u> salvo l'eventuale maggior danno

Tabella 2 - Penali di competenza delle Amministrazioni contraenti

Per le infrazioni non disciplinate nella tabella precedente, qualora la Ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti con l'aggiudicazione dell'appalto e questo comporti danni o disservizi all'Amministrazione contraente, potrà essere applicata a suo carico, per ogni infrazione rilevata, una penale proporzionata alla gravità della stessa e sulla base dell'effettiva documentazione da parte dell'Amministrazione del danno e/o disservizio arrecato fino ad un massimo pari a 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto dell'importo contrattuale.

Di seguito si riportano le penali di competenza So.Re.Sa.:

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED ARTICOLO	VALORE STANDARD	SOGLIA	DETERMINAZIONE DELLA PENALE
Monitoraggio (art. 10)	Attività di reportistica: entro il 20 del semestre successivo a quello di pertinenza	Fino a 30° gg solare	<u>pari a 0,01‰ (zero virgola zero uno per mille) sull'importo netto contrattuale</u> per ogni giorno solare di ritardo fino a 30 gg, salvo l'eventuale maggior danno
		A partire da 31° gg solare	<u>pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) sull'importo netto contrattuale</u> per ogni giorno solare di ritardo, a partire dal 31° giorno, salvo l'eventuale maggior danno
Obbligazioni Specifiche del Fornitore (art. 6, lett. a) dello Schema di Convenzione)		-	<u>€ 50,00</u> per ogni giorno di <u>ritardo</u> nell'invio della comunicazione

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED ARTICOLO	VALORE STANDARD	SOGLIA	DETERMINAZIONE DELLA PENALE
			inerente la modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrat ivo
Obbligazioni Specifiche del Fornitore (art. 6, lett. b) dello Schema di Convenzione)		-	<u>€ 50,00 per ogni giorno di ritardo</u> nell'invio, con periodicità semestrale, della dichiarazione sostitutiva, ai sensi 68/69 dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese

Tabella 3 – Penali di competenza So.Re.Sa.

Le succitate penali saranno applicate da So.Re.Sa. trattenendo il relativo importo dalla cauzione definitiva, con obbligo di reintegro della stessa a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 12 - Forza maggiore

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto dipenda da cause di forza maggiore. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a conflitti sindacali, incidenti, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Allegati

- B1 - Caratteristiche tecniche minime
- B2 - Consistenze
- B3 - Format Monitoraggio